

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un credito per la sottoscrizione
di nuove azioni della Swissair

(del 13 marzo 1956)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel 1947 la Società nazionale di navigazione aerea SWISSAIR, sorta nel 1931 dalla fusione delle società fondate dai precursori dell'aviazione civile svizzera AD ASTRA e BALAIR, aumentava il proprio capitale sociale da franchi 1.000.000,— a Fr. 20.000.000,— chiamando a raccolta attorno al suo nuovo programma l'economia privata e gli enti pubblici. Gli statuti sociali intendevano, approvati dall'Autorità federale, che il capitale privato e il capitale pubblico dovessero mantenersi entro certi limiti prestabiliti, affinché l'uno non avesse a prevalere sull'altro oltre quanto previsto: così gli enti pubblici sottoscrissero il 30 % del capitale sociale di Fr. 20.000.000,— ottenendo la garanzia di una rappresentanza nella amministrazione della Società, di cui il Consiglio federale ha fatto uso chiamando a farvi parte rappresentanti di diverse regioni oltre che i propri diretti alti funzionari, capi dei settori direttamente interessati.

Con l'aumento del capitale sociale del 1947 la Swissair si inseriva autorevolmente nel serbo delle società nazionali d'aviazione e poteva giungere a risultati veramente lusinghieri, collegando il nostro paese non solo con tutte le capitali politiche ed economiche d'Europa e del Medio Oriente, ma anche con i centri più importanti d'oltremare. Da anni ormai giornalmente gli aerei con i colori svizzeri solcano l'Atlantico, trasportando passeggeri e merci: le distanze fra la Svizzera e gli Stati Uniti, fra la Svizzera e il Sud America, e per ora particolarmente il Brasile sono divenute veramente piccole, e ciò in virtù delle ali svizzere, del capitale che l'economia svizzera ha messo a disposizione, della eccellenza dei piloti, dei meccanici, dei radiotelegrafisti, della organizzazione commerciale e propagandistica che la Swissair, con l'aiuto e la vigilanza della Confederazione, con l'iniziativa e lo spirito antiveggente dei suoi dirigenti, ha saputo potenziare oltre le speranze.

Un periodo difficile fu per la Swissair, attorno al 1950, quello della svalutazione della sterlina, che le provocò talune perdite finanziarie immediate, ma anche una contrazione di esercizio dovuta al relativo inferiore costo dei trasporti a cura delle società facenti parte dell'area monetaria depressa: l'aiuto dell'Autorità federale che acquistò in proprio alcuni aerei mettendoli a disposizione della Swissair, naturalmente dietro pagamento dei relativi canoni di affitto, permise a quest'ultima in brevissimo volger di tempo di superare l'ostacolo che le condizioni internazionali le avevano frapposto e di risalire rapidamente la china. La Swissair ha infatti potuto alla fine del 1955 liquidare definitivamente ogni suo impegno con le Autorità federali, pagare quanto ancora doveva, e ciò prima dei termini.

Per essere sola proprietaria dei propri velivoli e prevedere, con la fiducia accordata dalle Banche svizzere, un programma molto impegnativo di sviluppo dei suoi mezzi di trasporto, con l'ordinazione di aerei intercontinentali più potenti e più veloci degli attuali e addirittura, per il 1960, di aerei a reazione che collegheranno la Svizzera con New York in 9 ore di volo, permettendo in una sola giornata il collegamento d'andata e ritorno.

L'aiuto federale era stato collegato a sua volta con la esigenza di una svalutazione del capitale sociale. Le azioni iniziali, di nominali Fr. 500,—, venivano

pertanto ad assumere un nuovo valore nominale di Fr. 350,—. L'andamento degli affari sociali, palesemente favorevole, ne faceva progressivamente aumentare la quotazione in borsa, che oggi raggiunge l'antico valore di Fr. 500,— circa.

La Società ha inoltre provveduto, con gli utili e dopo prudenti e vasti ammortamenti, a corrispondere un dividendo sul capitale azionario, che, per il 1955, e in occasione del giubileo, è stato fissato nel 6 %, ciò che corrisponde a un dipresso al 4 % del capitale originario.

Il Cantone Ticino ha sottoscritto, nel 1947, una quota azionaria pari a Fr. 50.000,—. Detta quota venne ridotta in sede di sottoscrizione a Fr. 35.500,—, dato che le sottoscrizioni superarono il capitale richiesto.

Le n. 71 azioni del Cantone danno diritto a sottoscriverne oggi un numero doppio: cioè per Fr. 49.700,—. E' la proposta che ci pregiamo di sottoporre alla Vostra approvazione. Con tale sottoscrizione il Ticino mantiene inalterata la propria proporzionale. E' da osservare a questo proposito che i problemi di navigazione aerea ticinesi aumentano con l'andar del tempo e con il perfezionamento degli apparecchi. La creazione dell'aeroporto cantonale di Magadino, i bisogni turistici ticinesi, il collegamento del nostro paese alle reti civili e al traffico internazionale esigono che il Ticino sia presente nella Swissair con un capitale che, pur non superando di molto la partecipazione simbolica, dica tuttavia l'interessamento delle Autorità e del popolo ticinese allo sviluppo dell'aviazione svizzera. Sarebbe certamente improvvido, dal punto di vista confederale, se le azioni riservate agli enti pubblici dovesse concentrarsi nelle mani della Confederazione o di taluni Cantoni più direttamente interessati per la presenza di aeroporti intercontinentali sul loro territorio. Il carattere nazionale della Società esige che i Cantoni non si disinteressino della sua sorte.

Per i motivi anzidetti ci pregiamo proporre alla Vostra attenzione l'annesso progetto di decreto legislativo.

Ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di porgerVi i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Soldini

Il Cons. Segr. di Stato:
Galli

DECRETO LEGISLATIVO
circa la sottoscrizione di azioni della S. A. per
la navigazione aerea Swissair

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 13 marzo 1956 n. 615 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' concesso un credito di Fr. 49.700,— per la sottoscrizione di nuove azioni della S. A. per la navigazione aerea Swissair, in Zurigo.

Art. 2. — Il credito è da inscrivere al Dipartimento delle finanze, esercizio 1956 - movimento capitali.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.